



Consiglio di Stato

Il Presidente

Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso il Consiglio di Stato

Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive modificazioni, è indetta la procedura per la selezione di 24 tirocinanti da immettere presso le Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato per l'anno 2017.

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 *ter*, comma 2, lett. g), del r.d. 30 gennaio 1941, n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato avrà la durata complessiva di diciotto mesi.

Gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze pubbliche, alle camere di consiglio, nonché alle adunanze delle sezioni consultive, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterli. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, **agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa**, sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del Consiglio di Stato, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Consiglio di Stato, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio della Magistratura amministrativa, oltreché in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Durante il periodo di tirocinio, gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al Consiglio di Stato, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Possono

essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso il Consiglio di Stato. Analogamente, per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato - tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito - agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente della sezione o di altro magistrato formatore, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio, i quali saranno tenuti al rispetto delle direttive dagli stessi indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati amministrativi ed ai corsi di formazione loro specificamente dedicati e organizzati dal Consiglio di Stato. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica del Consiglio di Stato e alle banche dati informatiche, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

Si informa, infine, che i tirocinanti potranno essere assegnati anche all' "Ufficio per il processo amministrativo", ufficio di nuova istituzione presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato – il cui decreto di istituzione è attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa - e svolgere i compiti previsti dalla relativa normativa.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Segretario Delegato per il Consiglio di Stato, che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L'esito positivo del tirocinio formativo:

1. costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
3. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

4. Modalità e termine per la presentazione della domanda

Gli interessati al tirocinio formativo dovranno compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda allegata e **presentarla entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della G.A.** all'Ufficio di segreteria e di coordinamento del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa - Palazzo Spada - Piazza Capodiferro, n. 13 - 00186 Roma, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento d'identità.

La domanda può essere presentata nel termine suddetto personalmente presso la Segreteria del Segretario generale della Giustizia amministrativa - sito al Piano Nobile di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato - ovvero inviata in copia scannerizzata e sottoscritta dall'interessato a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: segretariatogenerale@giustizia-amministrativa.it o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cds-segretariogensegrpart@ga-cert.it

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di inizio del tirocinio, verrà pubblicata mediante inserimento nel sito INTERNET della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si possono inviare email agli indirizzi di posta elettronica soprindicati o telefonare ai seguenti numeri: 06/6827.2355 o 06/6827.2201.

Roma, 31 MAR 2017

Avv. Alessandro Pajno

